



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0389 del 13/05/2020

OGGETTO Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al dm 332/1999 e per quanto previsto dai nuovi lea 18/03/2017, elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i dispositivi su misura) per le esigenze della ASL Roma 1. Importo complessivo presunto annuale di € 532.790,00 IVA esclusa. CIG: 828013442

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore sig.ra Barbara Gentile

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile
del Procedimento

Dott.ssa Sabrina Gazzetti

data 28-04-2020

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Cristina Franco

data 28-04-2020

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

data

29-04-2020

Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO X

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

data 10-5-2020

firma

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Galletti

Favorevole

data 11-5-2020

firma

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Il Presente provvedimento si compone di n.

167 pagine di cui n. 167 pagine di allegati

173 10

167 102

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tassi

M 0389 DEL 13/05/2020

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

il Decreto del presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3 ottobre 2019, con il quale viene differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;

VISTO l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 3/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1166 del 05/12/2018 è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento del servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili per mesi dodici, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi:

Lotto 1: servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al DM 332/1999 elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i puntatori oculari);

Lotto 2: servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili (puntatori oculari);

che con deliberazione n. 329 del 16/04/2020 l'Azienda si è avvalsa della possibilità di rinnovo del servizio di cui trattasi per la durata di mesi 12, come previsto dagli atti di gara, stabilendo, altresì, che qualora l'importo relativo al rinnovo, comprensivo di eventuali aumenti contrattuali disposti con successivo provvedimento ad hoc, si esaurisca prima del termine di durata del rinnovo stesso (11/02/2021), l'Azienda potrà, in caso di intervenuta aggiudicazione dei nuovi appalti, avvalersi della clausola risolutiva espressa;

che il servizio di gestione sopra richiamato garantisce un rilevante risparmio rispetto all'acquisto e distribuzione agli utenti di ausili nuovi, oltre a una maggiore salvaguardia ambientale, consentendo il riuso mediante attività di riparazione e/o sanificazione dei dispositivi;

che la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di gestione dei puntatori oculari è gestita da parte della Centrale Acquisti Regionale;

che, tenuto conto dei risparmi conseguiti fin ora, si ritiene opportuno indire una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al DM 332/1999 elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (escluso i puntatori oculari);

che quest'ultima procedura di gara non è stata inserita nella proposta di pianificazione biennale 2019-2020, successivamente approvata con DCA n. U00255 del 4/7/2019;

che pertanto con nota prot. n. 40982 del 16/03/2020 è stata formulata richiesta di autorizzazione all'indizione di una procedura autonoma nei confronti della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, specificando che, in caso di mancato riscontro si

sarebbe proceduto all'indizione della procedura con previsione di apposita clausola risolutiva espressa del contratto eventualmente stipulato correlata all'ipotesi di sopravvenuto diniego di autorizzazione (All. 1);

VISTA

la nota prot. n. U.263846 del 2/04/2020 con la quale la Direzione della Centrale Acquisti della Regione Lazio ha autorizzato questa Azienda all'espletamento di una gara autonoma della durata di 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi; (all. 2)

RITENUTO

di dover escludere, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la possibilità di suddivisione in lotti della procedura di gara in oggetto in considerazione, per quanto più specificatamente descritto nel capitolato tecnico allegato al presente atto, della sostanziale omogeneità sul piano operativo e tecnico delle attività e dei servizi aggiuntivi correlati alla fornitura, nonché della necessità dell'Azienda di garantire una gestione unitaria dello stesso e per assicurare il raggiungimento di economie di scala per il contenimento della spesa;

ATTESO

che gli elaborati di gara prevedono che l'aggiudicazione dell'unico lotto previsto per l'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'indizione di una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al dm 332/1999 e per quanto previsto dai nuovi lea 18/03/2017, elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i dispositivi su misura) per la ASL Roma 1, per la durata di 12 mesi e valore di € 532.790,00 iva esclusa;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 3):

- Capitolato Tecnico
- Schema di contratto
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Contratto Privacy
- Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 9 – DCA U00032/2017
- Schema di Bando GURI
- Schema di Bando GUUE
- Elenco del personale attualmente impiegato
- Estratto giornali

RITENUTO

peraltro, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 58, comma 1, d.lgs. 50/2016 di utilizzare, ai fini della gestione della procedura il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA, accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

TENUTO CONTO

della necessità di provvedere alla pubblicazione, secondo legislazione vigente, del Bando di gara;

che in attuazione del disposto di cui all'art. 216, comma 11, d.lgs. 50/2016, il D.M. 2 dicembre 2016 ha confermato l'obbligo di pubblicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l'obbligo della pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara, fino all'entrata in funzionamento della piattaforma ANAC individuata nell'atto di cui all'articolo 2, comma 5, del medesimo Decreto, sulla GURI;

VISTO

l'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

RITENUTO

pertanto di porre a carico del soggetto aggiudicatario, che sarà individuato ad esito della procedura di gara, le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016, la gara comunitaria a procedura aperta e finalizzata all'affidamento, della fornitura di stampati per la ASL Roma I, per la durata di 12 mesi e valore di € 532.790,00 iva esclusa;

di prevedere che l'aggiudicazione, per l'unico lotto previsto per l'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Schema di contratto
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Contratto Privacy
- Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 9 – DCA U00032/2017
- Schema di Bando GURI
- Schema di Bando GUUE
- Elenco del personale attualmente impiegato
- Estratto giornali



di disporre, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul "profilo di committente" della ASL Roma I, sezione "Amministrazione trasparente";


di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, la Dott.ssa Sabrina Gazzetti, Dirigente amministrativo presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale con i compiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.


Il Responsabile
del Procedimento

Dott. ssa Sabrina Gazzetti



Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi


Dott.ssa Cristina Franco



IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro



In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3 ottobre 2019;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al dm 332/1999 e per quanto previsto dai nuovi lea 18/03/2017, elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i dispositivi su misura) per le esigenze della ASL Roma I. Importo complessivo presunto annuale di € 532.790,00 IVA esclusa. CIG: 828013442", e, di conseguenza, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, la gara comunitaria a procedura aperta e finalizzata all'affidamento, della fornitura di stampati per la ASL Roma I, per la durata di 12 mesi e valore di € 532.790,00 iva



esclusa;

di prevedere che l'aggiudicazione, per l'unico lotto previsto per l'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Schema di contratto
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Contratto Privacy
- Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 9 – DCA U00032/2017
- Schema di Bando GURI
- Schema di Bando GUUE
- Elenco del personale attualmente impiegato
- Estratto giornali

di disporre, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, la Dott.ssa Sabrina Gazzetti, Dirigente amministrativo presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Angelo Tanese





ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 40982 del

16 MAR 2020

Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
c.a. Dott. Salvatore Gucci

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI N. 1, 2, 3 E/O RICONDUCIBILI E NUOVI LEA 18/3/2017, (ESCLUSI I DISPOSITIVI SU MISURA), PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I.

Con la presente si richiede, con riferimento alla programmazione delle gare di ambito sanitario 2020-2021, l'autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al DM 332/1999 – elenchi n.1, 2, 3 e/o riconducibili e nuovi LEA 18/3/2017, (esclusi i dispositivi su misura), per le esigenze della ASL Roma I, allegando apposito modulo contenente gli elementi essenziali dell'iniziativa di acquisto e relativo capitolato tecnico.

L'iniziativa si è resa necessaria, in relazione alle esigenze evidenziate dai servizi assistenza protesica distrettuali, in quanto il servizio di gestione dei predetti ausili garantisce un rilevante risparmio rispetto all'acquisto e distribuzione agli utenti di ausili nuovi, oltre a una maggiore salvaguardia ambientale.

Tenuto conto della necessità di indire al più presto la procedura di gara, si rende noto che in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, si procederà alla indizione della procedura con previsione di apposita clausola che subordini a condizione risolutiva l'eventuale sopravvenuta stipula del contratto, in caso di eventuale diniego di autorizzazione da parte di codesta Amministrazione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Cristina Matranga

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tanese

MODULO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO IN AUTONOMIA PROCEDURA DI GARA D'APPALTO

INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 1
MACRO CATEGORIA MERCEOLOGICA	<input type="checkbox"/> A) <i>DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO (implantabili e non implantabili)</i> <input type="checkbox"/> B) <i>FARMACI</i> <input type="checkbox"/> C) <i>EMODERIVATI</i> <input type="checkbox"/> D) <i>RADIOFARMACI</i> <input type="checkbox"/> E) <i>VACCINI</i> <input type="checkbox"/> F) <i>PRODOTTI NUTRIZIONALI</i> <input type="checkbox"/> ACCESSORI, MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI A: <input type="checkbox"/> G) <i>SISTEMI ELETTROMEDICALI</i> <input type="checkbox"/> H) <i>SISTEMI DIAGNOSTICI</i> <input type="checkbox"/> I) <i>ATTREZZATURE SANITARIE (SISTEMI ELETTROMEDICALI – DIAGNOSTICI)</i> <input type="checkbox"/> L) <i>SISTEMI DI LABORATORIO</i> <input checked="" type="checkbox"/> M) <i>SERVIZI SANITARI</i> <input type="checkbox"/> N) <i>SERVIZI NON SANITARI</i> <input type="checkbox"/> O) <i>PRODOTTI CHIMICI</i> <input type="checkbox"/> P) <i>BENI NON SANITARI, MATERIALI ECONOMICI, ARREDI, PRODOTTI INFORMATICI, ALTRO</i> <input type="checkbox"/> Q) <i>SISTEMI INFORMATIVI</i>
OGGETTO GARA	<i>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI N.1, 2, 3 E/O RICONDUCEBILI E NUOVI LEA 18/3/2017, (ESCLUSI I DISPOSITIVI SU MISURA), PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1.</i>
DURATA CONTRATTO (in mesi)	<i>24 + 12 di rinnovo eventuale</i>
BASE D'ASTA annua (IVA esclusa)	<i>Euro 532.790,00</i>
METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA	<i>Storico dei costi</i>
SUDDIVISIONE IN LOTTI	<i>NO</i>
NUMERO DI LOTTI E RELATIVO OGGETTO
CND (ove applicabile)	/

INFORMAZIONI SPECIFICHE DI GARA

TIPOLOGIA DI GARA	PROCEDURA APERTA
MOTIVAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63 D.LGS N.50/2016 <i>(allegare idonea documentazione a supporto con la precisazione che, in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici e/o di tutela diritti esclusivi occorre allegare, altresì, dettagliata</i>	riferimenti normativi: <input type="checkbox"/> art.63 co.2 lett.a) <input type="checkbox"/> art.63 co.2 lett.b) <input type="checkbox"/> punto 1 <input type="checkbox"/> punto 2 <input type="checkbox"/> punto 3 <input type="checkbox"/> art.63 co.2 lett.c) <input type="checkbox"/> art.63 co.3 <input type="checkbox"/> lett.a) <input type="checkbox"/> lett.b) <input type="checkbox"/> lett.c) <input type="checkbox"/> lett.d)



relazione con espresso riferimento alle evidenze scientifiche disponibili, analisi costi/benefici, potenzialità di utilizzo attuali e future ed elencando gli elementi che caratterizzano l'unicità (brevetti e/o privative industriali) ovvero le ragioni di natura tecnica/applicativa che caratterizzano l'infungibilità con particolare riferimento alla presenza/assenza di altri operatori economici ovvero di soluzioni equivalenti/alternative ragionevoli)	<input type="checkbox"/> art.63 co.4 <input type="checkbox"/> art.63 co.5
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	Servizio
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)	Rinnovo per eventuali ulteriori 12 mesi, proroga tecnica in attesa nuovo affidamento, previsione di eventuali servizi analoghi ex art. 63, comma 5, e previsione applicazione art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016
DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE	15/02/2021
PROROGA CONTRATTO IN ESSERE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (indicare durata e scadenza dell'eventuale proroga in atto)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<input type="checkbox"/> Minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.lgs. 50/2016 <input checked="" type="checkbox"/> O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa): 70 punti offerta tecnica, 30 offerta economica.

ALTRE INFORMAZIONI

ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
MOTIVAZIONE DEL MANCATO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE (motivazione analitica)	Esigenza sopravvenuta da parte dei servizi assistenza protesica distrettuali
BENE ACQUISTABILE TRAMITE CONVENZIONI CONSIP O ME.PA.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
TIPOLOGIA DI SPESA RICHIESTA	<input checked="" type="checkbox"/> SPESA CORRENTE <input type="checkbox"/> INVESTIMENTO
IN CASO DI INVESTIMENTO, SPECIFICARE LA FONTE DI COPERTURA:	<input type="checkbox"/> finanziamento statale _____ <input type="checkbox"/> finanziamento regionale _____ <input type="checkbox"/> altro _____ Estremi dell'atto di approvazione del finanziamento: _____


Si allega

Capitolato Tecnico

Luogo e data

FIRMA DEL R.U.P.

Dr.ssa Sabrina Gazzetti



FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE

Dr. Angelo Terese






DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI GR 12/00
AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO,
RAZIONALIZZAZIONE SPESA E SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E SOCIALE NEGLI ACQUISTI GR 12/24



Numero del Certificato:
237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Al Direttore Generale
ASL Roma 1
Dott. Angelo Tanese

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla procedura autonoma per l'affidamento del servizio di gestione ausili terapeutici. Autorizzazione all'espletamento di una procedura di gara autonoma.

In relazione alla richiesta di codesta Azienda Sanitaria, prot. n. 40982 del 16/03/2020, si comunica che è di prossima indizione analogo gara centralizzata regionale per cui l'autorizzazione ad espletare gara ponte è concessa per un periodo di 12 mesi (con ulteriori 12 mesi di eventuale rinnovo).

Si precisa che la responsabilità circa la modalità di scelta del contraente, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, il finanziamento della spesa occorrente, ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante, e che la presente autorizzazione ha valore di 6 mesi dalla ricezione della stessa.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Donato Cavallo

Firmato
digitalmente da
DONATO CAVALLO
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

Il Direttore
Salvatore Gucci



ALL. 3

Q

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al DM 332/1999 – elenchi n.1,2,3 e/o riconducibili e nuovi LEA 18/3/2017, (esclusi i dispositivi su misura), per le esigenze della ASL Roma I.

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Avvio del servizio. Subentro

3.2 Creazione di un magazzino

3.3 Inventariazione

3.4 Ritiro

3.5 Sanificazione, revisione, manutenzione, degli ausili riutilizzabili (manutenzione ordinaria)

3.5.1 pulizia, sanificazione e disinfezione degli ausili

3.5.2 manutenzione, riparazione, messa a norma, ripristino della completa funzionalità

3.5.3 stoccaggio ausili ricondizionati

3.6 Preparazione ausili

3.7 Trasporto

3.8 Consegna e installazione al domicilio degli ausili ripristinati/riparati

3.9 Manutenzione straordinaria

3.10 Manutenzione Preventiva Programmata

3.11 Irreparabilità del bene

3.12 Parco ausili riserva

ART. 4 FABBISOGNO

ART. 5 INFORMATIZZAZIONE

ART. 6 PERSONALE

ART. 7 CONTROLLI

ART. 8 REMUNERAZIONE

ART. 9 ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di ritiro a domicilio, presso RSA o altra struttura di domicilio degli utenti, inventariamento, stoccaggio, sanificazione e ricondizionamento, di ausili terapeutici per disabili di proprietà dell'ASL Roma I, per gli utenti della predetta Azienda Sanitaria di cui al nomenclatore tariffario DM 332/1999 e per quanto previsto dai nuovi LEA 18/3/2017- elenchi 1,2,3 e/o riconducibili (esclusi i dispositivi su misura).

Sono esclusi anche i dispositivi dell'elenco 3 relativi all'assistenza respiratoria oggetto di altra gara.

La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

In particolare la procedura di gara ha per oggetto:

a. Ritiro di ausili terapeutici per disabili presso il domicilio del paziente, presso RSA o altra struttura di domicilio degli utenti;

b. Pulizia e igienizzazione. La revisione dell'ausilio consisterà nella manutenzione, riparazione e igienizzazione prima del riutilizzo, in modo tale che il bene risulti in possesso di tutti i necessari requisiti di efficienza funzionale e di aspetto, con caratteristiche paragonabili al nuovo. Per i dispositivi provvisti di batteria a ricarica dovranno essere effettuati adeguati cicli di scarico e carico al fine di non determinare danneggiamenti delle batterie;

- c. Verifica manutenzione e funzionalità ove necessaria;
- d. Stoccaggio nel deposito;
- e. Immatricolazione;
- f. Inserimento dei dati del dispositivo nel software gestionale;
- g. Consegna a nuovo utente con montaggio, personalizzazione, quando prevista, e istruzione all'uso.

Il servizio di manutenzione, riparazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio, RSA o altra struttura di domicilio degli utenti, dei dispositivi di cui alla normativa vigente è comprensivo degli aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi e informatici, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, compresi l'eventuale rottamazione e smaltimento degli ausili stessi.

Sono previste l'insieme delle attività di ritiro presso il domicilio, RSA o altra struttura di domicilio degli utenti, messa a norma, manutenzione, riparazione, ripristino della completa funzionalità, pulizia, sanificazione, disinfezione, stoccaggio, consegna al domicilio degli utenti o nelle strutture di ricovero, formazione e informazione all'utente in merito al corretto utilizzo degli ausili, installazione e messa in servizio al domicilio/struttura.

La Ditta Aggiudicataria (d'ora in poi DA) deve disporre di una struttura adibita a magazzino/officina sanificazioni in cui svolgere le attività oggetto del presente appalto tenuto conto che, nell'ambito di tale struttura, uno spazio dovrà essere dedicato, in via esclusiva, all'immagazzinamento/conservazione degli ausili oggetto dell'appalto della ASL Roma 1 (d'ora in poi ASL).

E' responsabilità della DA lo stoccaggio e la buona conservazione degli ausili presi in carico.

E' sempre onere dell'aggiudicatario l'acquisizione di automezzi per il trasporto degli ausili dal domicilio dell'assistito al magazzino e viceversa, con separazione degli ausili ritirati da quelli da consegnare.

E' a carico della DA il personale necessario al trasporto, alla movimentazione degli ausili, alla sanificazione e al ricondizionamento e allo stoccaggio.

Sono ad esclusivo onere della DA le seguenti attività:

- manutenzione periodica dei locali di pertinenza del servizio, degli impianti tecnologici, nonché le manutenzioni delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi. Per gli ausili ancora in garanzia le manutenzioni saranno eseguite dalla ditta fornitrice e l'aggiudicatario informerà il Direttore Esecutivo del Contratto di quanto effettuato.
- spese per le utenze energetiche (energia elettrica e riscaldamento), utenze idriche e tassa rifiuti di lavorazione;
- smaltimento del fuori uso;
- smaltimento dei rifiuti di lavorazione, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intervenute; la DA è il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione di rifiuto. La DA fornisce alla ASL copie dei documenti relativi alla movimentazione dei rifiuti.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio va erogato sull'intero territorio della ASL Roma 1, distretti 1, 2, 3, 13, 14, 15.

Eccezionalmente, su richiesta della ASL e alle medesime condizioni economiche, potranno essere effettuati ritiri e/o consegne presso utenti residenti nel territorio della ASL ma domiciliati in comuni afferenti ad ASL confinanti.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La DA deve assicurare il servizio per tutto il periodo dell'anno, escluso i giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nelle vigilie non festive di Natale, Capodanno, Pasqua, la DA deve assicurare il servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Dovrà essere disponibile un numero telefonico attivo durante le ore di apertura del servizio e un numero verde con segreteria telefonica attiva h 24.

La DA deve attenersi alle prescrizioni del Garante della Privacy n. 520 del 21/11/2013.

L'aggiudicatario deve garantire la gestione degli ausili mediante l'apposito software gestionale di cui al punto 5 del presente Capitolato.

Il servizio consiste nelle sotto elencate prestazioni:

3.1 Avvio del servizio – subentro.

La DA dovrà subentrare ai fornitori precedenti garantendo il proseguimento delle attività oggetto del capitolato senza provocare disagi o ritardi nell'erogazione del servizio agli assistiti, per quanto di propria competenza.

La DA deve rispettare i tempi definiti in fase di gara. In caso di non ottemperanza per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale così come previsto da apposito articolo dello schema di contratto presente nella documentazione di gara.

Per la definizione delle modalità di subentro, la ASL concorderà con la DA:

- tempi e modalità di attivazione del servizio;
- trasferimento delle informazioni relative agli utenti aventi diritto e agli ausili in loro possesso;
- trasferimento delle informazioni relative al magazzino della Ditta che ha precedentemente gestito gli ausili, l'elenco degli ausili in loro possesso e il loro stato manutentivo;
- sistema informativo in uso (creazione utenze, consegna credenziali,...).

3.2 Creazione di un magazzino

L'attività di "presa in carico" iniziale da parte della DA, avverrà con il ritiro e il recupero degli ausili dall'attuale affidatario del servizio in base a quanto prescritto al punto 3.1.

Il ritiro dovrà avvenire in presenza di personale incaricato della ASL e verrà effettuato con contestuale redazione di verbale di consegna sottoscritto da tutte le parti interessate (ditta precedente fornitrice, ditta subentrante, personale incaricato della ASL).

La mancata esecuzione delle attività richieste in fase di avvio del servizio nonché il mancato rispetto dei termini prescritti sono causa di risoluzione immediata del contratto.

La DA sarà responsabile di tutti i beni presi in carico rispondendone per il loro valore, sia per le operazioni di trasferimento, sia per lo stoccaggio e la buona conservazione.

LA D.A. dovrà creare un magazzino per lo stoccaggio degli ausili in locali propri o comunque in propria disponibilità.

Il magazzino/officina dovrà prevedere spazi adeguati, con apposite separazioni, per le seguenti aree di attività:

1. area stoccaggio materiale ritirato (in attesa di sanificazione/manutenzione)
2. area materiale non riparabile in attesa di autorizzazione ASL per lo smaltimento
3. area sanificazione
4. area manutenzione/officina
5. area materiale sanificato pronto per la consegna (appositamente protetti con imballaggi o simili e riparati dalla polvere)

Quanto sopra anche al fine di non determinare "contaminazioni" tra dispositivi da sanificare/manutenere e dispositivi pronti per la consegna.

Dovrà essere garantito un accesso agevole (sono escluse strutture mobili) a tutte le aree sopra nominate al DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) e suoi assistenti ed al RUP (Responsabile del Procedimento).

Tutti i beni immagazzinati, nelle aree sopra indicate dovranno essere sempre rintracciabili in funzione del percorso ad essi riservato nel processo di sanificazione e/o immagazzinamento, attraverso l'utilizzo del software applicativo che dovrà essere fornito dalla DA di cui all'art. 5.

3.3 Inventariazione

La DA dovrà provvedere, a proprie spese, all'inventariazione dei beni presi in carico di cui al punto precedente apponendo sul dispositivo, in posizione adeguata, apposito contrassegno inamovibile indicante il numero di matricola e il Logo dell'Azienda ASL Roma I, conforme al modello che sarà fornito all'aggiudicatario dall'Azienda stessa. Il numero di inventario che identifica ciascun dispositivo preso in carico dovrà essere visualizzabile e consultabile nel software applicativo di gestione. Qualora il logo aziendale o il numero di inventario nel corso del tempo vengano rimossi o si deteriorino la DA dovrà provvedere al loro reintegro.

In particolare la DA avrà cura di tenere sempre aggiornato:

- a) l'elenco informatizzato dei beni esistenti in deposito e di quelli presenti al domicilio degli utenti, specificando la tipologia dell'ausilio e la relativa quantità; l'elenco dei carichi a magazzino in funzione di nuovi rientri e l'elenco degli scarichi per avvenuto invio all'utente o dismissione dell'ausilio stesso. Tale elenco dovrà essere messo a disposizione della ASL su adeguato supporto informatico con connessione Web.
- b) l'elenco informatizzato dei codici di inventario assegnati per la ASL;
- c) il quantitativo delle scorte minime necessarie per singolo ausilio al fine di garantire un'evasione puntuale di tutte le richieste.
- d) Per ciascun modello di ausilio/presidio deve essere archiviata una immagine dello stesso e il manuale di utilizzo in formato pdf.

Inoltre la DA dovrà provvedere al recupero di tutti i dati ed informazioni in formato elettronico esistenti su precedenti sistemi informativi e riferiti alla storia tecnica di ogni singolo/a ausilio o apparecchiatura (riparazioni e verifiche di funzionalità e sicurezza, aggiornamento, trasloco, revisione ecc..) ed al loro trasferimento nel Sistema informatico fornito.

Il Sistema Informatizzato di gestione, dovrà essere aggiornato in tempo reale mediante l'inserimento puntuale dei dati inerenti alle varie attività contemplate nel presente documento. I dati presenti nel database del sistema saranno da considerarsi di proprietà della ASL.

La DA dovrà rendere disponibili, al termine del periodo di validità del contratto relativo al presente appalto e a titolo gratuito per la ASL, tutte le banche dati conservate nell'applicativo gestionale.

3.4 Ritiro

Gli ordini di ritiro di quei dispositivi per i quali è venuta meno la necessità d'uso da parte dell'utente, saranno disposti dai Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica della ASL (d'ora in poi Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica) con invio del modulo a tal fine predisposto.

La DA dovrà provvedere al ritiro degli ausili, presso il domicilio dell'utente, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte della ASL. Il superamento di detta tempistica sarà considerato giustificato solo in presenza di circostanziate motivazioni che dovranno essere adeguatamente e tempestivamente notificate alla ASL. In assenza di tale riscontro la prestazione non verrà ritenuta evasa correttamente, con eventuale applicazione delle previste sanzioni.

La DA si impegna a prendere tempestivo contatto con l'utente o i suoi familiari al recapito segnalato dai Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica al fine di fissare appuntamento per il ritiro. In caso di mancata reperibilità dell'utente la DA effettuerà almeno 3 tentativi in giorni ed orari diversi, dopodiché segnalerà al Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protesica ordinante l'impossibilità di ritiro specificando il motivo, orario e date dei tentativi di contatto.

In occasione del ritiro la DA è tenuta alla compilazione di apposito verbale contenente:

1. dati anagrafici utente;
2. data ritiro;
3. n. d'ordine;
4. la tipologia e lo stato di conservazione dell'ausilio al momento del recupero;
5. numero di inventario qualora già assegnato;
6. accettazione e firma di chi riconsegna l'ausilio.

I documenti di ritiro, firmati dall'utente o suo familiare, dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire ai competenti Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protetica per il controllo di regolare esecuzione.

3.5 Sanificazione, revisione, manutenzione, degli ausili riutilizzabili (manutenzione ordinaria)

La ASL intende riutilizzare, ove possibile, gli ausili di proprietà o di cui rientra in possesso. A tale scopo la DA deve garantire il ricondizionamento degli stessi al fine di riassegnarli ad altro assistito.

L'eventuale fuori uso di un ausilio verrà valutato dalla DA in accordo con il Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protetica:

- Se è troppo usurato o non riparabile
- Se il costo del ricondizionamento supera la metà del costo dell'ausilio nuovo, relativamente al costo del Nomenclatore Tariffario o di quanto è stato già pagato dalla ASL

In caso di dismissione dell'ausilio la DA comunica alla ASL il fuori uso dell'ausilio fornendo il relativo numero di inventario.

Nell'ambito del presente Appalto, per sanificazione/manutenzione/revisione si intendono le procedure, di seguito elencate, effettuate dalla DA sugli ausili ritirati, al fine di ripristinare tutti i necessari requisiti di efficienza funzionale ed estetica, con caratteristiche paragonabili al nuovo, per un eventuale riutilizzo.

3.5.1 pulizia, sanificazione e disinfezione degli ausili

Per ciascun ausilio ritirato e giudicato riutilizzabile si dovrà procedere alla pulizia, sanificazione e disinfezione. Per pulizia deve intendersi l'insieme delle operazioni volte a rimuovere polveri o sporchie da tutte le componenti.

Per sanificazione deve intendersi la metodica che si avvale di detergenti o di disinfettanti in basse concentrazioni per ridurre la contaminazione microbica.

Per disinfezione deve intendersi la metodica capace di ridurre la contaminazione microbica su oggetti e/o superfici inanimate mediante l'applicazione di idonei agenti chimici (disinfettanti).

Gli ausili devono essere puliti, sanificati e disinfettati in tutte le componenti, con particolare attenzione alle parti a contatto col paziente per le quali la DA deve procedere allo smontaggio e al conseguente rimontaggio per effettuare l'igienizzazione completa; anche tutte le parti mobili ed accessorie (ad es. imbragature varie) devono essere rimosse e rimontate in modo da ottenere un risultato igienico ottimale.

La DA deve porre particolare attenzione alle modalità di esecuzione della pulizia, della sanificazione e della disinfezione su ausili equipaggiati con parti elettriche ed elettroniche e con parti cave (esempio: tubolari) che possono accumulare liquidi.

Devono essere rispettate le norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzati detergenti e disinfettanti adeguati alla tipologia e alla qualità del materiale. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (in tema di biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) oltre che essere accompagnati dalla scheda tecnica che indichi la composizione.

In tutti i casi in cui si proceda a sanificare carrozzine dotate di vaschetta WC si dovrà provvedere obbligatoriamente alla sostituzione di detta vaschetta con una nuova.

La ASL si riserva la facoltà di valutare che i prodotti utilizzati per la disinfezione garantiscano l'alto livello di igienizzazione anche in base alle indicazioni contenute nelle linee guida EBM (Evidence Based Medicine). In

caso di scostamento da dette linee guida, la DA deve adeguarsi alle prescrizioni e/o necessità della ASL. In caso di danni al presidio, causati dall'utilizzo improprio di prodotti di igiene e di pulizia, la ASL si riserva la facoltà di richiedere alla DA la sostituzione della parte, con onere a esclusivo carico dello stesso.

3.5.2 manutenzione, riparazione, messa a norma, ripristino della completa funzionalità

Le operazioni a carico della DA saranno essenzialmente le seguenti:

1. Verifica del funzionamento dell'ausilio in tutte le sue parti anche tramite smontaggio e rimontaggio (freni e pedane compresi, manovelle dei letti, leve oleodinamiche dei sollevatori, ecc.);
2. accertamento della presenza di guasto o malfunzionamento dell'ausilio e dell'apparecchiatura;
3. richiesta di autorizzazione alla riparazione (emissione di preventivo) ove necessario e ripristino delle condizioni normali di funzionamento, mediante sostituzione parti, rigenerazione, riparazione, ecc...;
4. verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura;
5. ripristino dell'etichetta con il logo aziendale ove necessario;
6. imballaggio con materiale protettivo per la riconsegna dell'ausilio e/o dell'apparecchiatura al domicilio del paziente o lo stoccaggio nel deposito.

In occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva la DA dovrà redigere il rapporto di lavoro, registrandone i relativi dati nel Sistema Informativo di gestione.

E' facoltà della ASL individuare una limitata casistica di dispositivi per i quali la manutenzione non viene effettuata in seguito al ritiro ma solo ed esclusivamente in concomitanza di una eventuale richiesta di riassegnazione. Rientrano in tale casistica, ad esempio, le carrozzine elettroniche la cui manutenzione, se effettuata contestualmente al ritiro, potrebbe essere inficiata da una lunga permanenza nel magazzino con possibili deterioramento di parti delicate, quali ad esempio le batterie.

Ogni singolo intervento tecnico effettuato sugli ausili o sulle apparecchiature dovrà essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un rapporto di lavoro che dovrà essere controfirmato dal Tecnico che effettua l'intervento.

I dati e le informazioni contenute nel Rapporto di Lavoro dovranno essere inseriti in tempo reale, o comunque entro 24 ore, mediante l'ausilio di adeguati dispositivi elettronici, dal personale della DA nel sistema informatico gestionale.

Il Rapporto di Lavoro dovrà contenere, obbligatoriamente, le informazioni di minima di seguito specificate.

Identificazione anagrafica dell'ausilio o apparecchiatura:

- N..Inventario ASL
- Tipologia
- Marca e modello
- Ubicazione
- Data dell'intervento;
- Tipologia dell'intervento;
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Materiali di ricambio e/o di consumo sostituiti;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento.

Nel caso di verifiche di sicurezza :

- I riferimenti normativi applicabili;
- Indicazione dei risultati relativi all'esame visivo e alle prove strumentali;
- Lo strumento di misura utilizzato per l'esecuzione delle prove;
- L'esito della verifica;
- Le eventuali non conformità riscontrate.

Tutti i presidi igienizzati, pronti per la distribuzione all'utenza devono essere adeguatamente imballati con un telo protettivo.

Qualora la richiesta di nuova erogazione preveda la contestuale presenza di componenti aggiuntive al momento non presenti su un dispositivo già presente in deposito, la relativa fornitura potrà avvenire previa autorizzazione della ASL.

La DA dovrà assicurare una adeguata ed esaustiva dotazione di parti di ricambio e componenti aggiuntive rispondenti agli standard qualitativi previsti dalla vigente normativa. Ogni accessorio o ricambio dovrà recare apposita marcatura CE.

La DA garantirà il buon funzionamento di ogni ausilio ricondizionato non elettrico per un periodo di 2 anni, e in caso di ausili a componente elettrica/elettronica per un periodo di 1 anno, dalla consegna all'utente, anche in caso di guasto o difetti di funzionamento non imputabili alle lavorazioni effettuate dalla ditta o ai ricambi da questa forniti.

3.5.3 stoccaggio ausili ricondizionati

Il presidio igienizzato deve essere adeguatamente stoccato in luoghi puliti e coperti al fine di evitare l'accumulo di polvere. I letti ortopedici, materassi e cuscini antidecubito devono essere imballati, sigillati e protetti in apposito involucro atossico in PVC al fine di salvaguardarne la igienizzazione. Inoltre, si puntualizza che l'ausilio imballato deve essere corredato da certificazione di sanitarizzazione con indicazione del prodotto sanificante utilizzato, idoneità all'uso e manuale d'uso.

3.6 Preparazione ausili

L'individuazione del dispositivo tra quelli giacenti nel magazzino, rispondente ai termini della prescrizione, è di esclusiva competenza del personale tecnico della DA.

Qualora pervengano richieste di erogazione con prescrizioni incomplete (ad esempio assenza dimensioni seduta per carrozzine) o contenenti dati o codici tra loro incoerenti o conflittuali è compito del personale tecnico della DA rapportarsi con il Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protetica ordinante per ulteriori specifiche.

La predisposizione del materiale da consegnare all'utenza, a carico della DA, dovrà necessariamente tenere conto della necessità di adeguare l'ausilio, se necessario, secondo le indicazioni dello specialista, utilizzando il proprio personale qualificato.

Tecnico Ortopedico: per i dispositivi giacenti nel magazzino e compresi nell'elenco 1 del DM 332/99 e per altri dispositivi che richiedono interventi di modifica e personalizzazione;

Tecnico qualificato: per i dispositivi di serie e standard di cui all'elenco 2 e 3 del DM 332/99. S'intende operatore con comprovata esperienza nel campo dell'Assistenza Protetica, documentabile con il curriculum e l'esibizione di attestati di partecipazione a corsi specifici sugli ausili e le normative di riferimento.

In presenza di dispositivi di cui all'elenco 1 del DM 332/99 la personalizzazione sarà esclusivamente effettuata a cura di tecnico ortopedico abilitato che certificherà la propria attività con firma sulla modulistica di consegna. Il tecnico ortopedico dovrà garantire la propria presenza, presso il magazzino con un orario tale da garantire la fornitura di presidi personalizzati nei tempi e con le modalità previste dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'ausilio con le caratteristiche prescritte dal medico non fosse disponibile presso il magazzino la DA dovrà darne tempestivamente comunicazione al Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protetica ordinante.

3.7 Trasporto

Per trasporto a domicilio deve intendersi il trasporto, la consegna e l'installazione dell'ausilio al domicilio del paziente, o RSA o altra struttura. Il servizio di consegna avverrà ad esclusivo rischio e responsabilità dell'aggiudicatario.

Per i trasporti possono essere utilizzati mezzi di trasporto differenziati, o adottare chiare e documentate misure di separazione pulito/sporco per evitare contaminazioni.

Il personale che accede al domicilio dell'utente, dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione con foto, nominativo e indicazione dell'azienda di appartenenza.

3.8 Consegna e installazione al domicilio degli ausili ripristinati/riparati

Su richiesta dei Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica, la DA deve consegnare l'ausilio al domicilio dell'utente, RSA o altra struttura di domicilio, entro 5 giorni.

La DA s'impegna a prendere tempestivo contatto con l'utente o i suoi familiari, al recapito segnalato dai Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica al fine di fissare appuntamento per la consegna. In caso di mancata reperibilità dell'utente la DA effettuerà almeno 3 tentativi in giorni ed orari diversi, dopodiché segnalerà al Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protesica ordinante l'impossibilità di consegna specificando il motivo, orario e date dei tentativi di contatto.

All'atto della consegna il personale addetto procederà alle seguenti attività:

1. verifica d'uso negli spazi domestici e allocazione dell'ausilio nel rispetto della sicurezza dell'assistito e dei conviventi;
2. addestramento del paziente e di chi lo assiste (caregiver) all'uso, sulle procedure di pulizia e ordinaria manutenzione ovvero informazione e formazione sul corretto utilizzo dell'ausilio fornito. La DA deve in ogni caso provvedere a fornire all'utente copia del manuale d'uso;
3. per ausili rientranti nella categoria "elettromedicali" (93/422 CEE e successive, 2007/47 CEE) esecuzione verifiche/prove di sicurezza - comprese quelle elettriche - come da normativa di riferimento, redigendo documentazione attestante le avvenute verifiche; inoltre in caso di più ausili elettromedicali valutazione della compatibilità in termini di sicurezza;
4. per gli ausili elettronici ricondizionati la DA deve eseguire, necessariamente tramite tecnico qualificato di cui al punto 3.6, collaudo tecnico, comprendente, oltre a quanto sopra specificato, l'esecuzione di verifiche/prove di sicurezza compresa la calibratura, come da normativa di riferimento, redigendo documentazione attestante le avvenute verifiche;
5. per i montascale è necessaria una verifica tecnica preliminare da parte di personale competente che valuti la compatibilità del montascale con le caratteristiche dell'abitazione e degli ausili in uso. La consegna avverrà a seguito di autorizzazione dei Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica e dovrà prevedere l'addestramento all'uso di un caregiver e il rilascio di idonea attestazione relativa alla formazione effettuata e all'idoneità del caregiver con firma dello stesso e del tecnico che ha effettuato l'installazione e la formazione.

Al termine della consegna il personale dovrà redigere e far sottoscrivere apposito "verbale di consegna" contenente:

1. Descrizione del presidio;
2. Certificazione di sanitarizzazione degli ausili rigenerati con conferma della rispondenza degli stessi alle norme in materia di sicurezza ed igiene;
3. Accertamento dell'idoneità dei locali per la collocazione e l'utilizzo dell'ausilio assegnato;
4. Avvenuta dimostrazione sull'utilizzo e funzionamento del dispositivo;
5. Avvenuta istruzione all'uso dell'accompagnatore/manovratore con verifica di capacità di conduzione;
6. Comunicazione che l'ausilio è in comodato d'uso con obbligo al corretto utilizzo della fornitura;
7. Firma per accettazione da parte del ricevente delle condizioni di cui sopra e con impegno alla restituzione del dispositivo quando non più necessario. (da far sottoscrivere all'utente e trattenere in copia).

I documenti di consegna ed i documenti attestanti l'avvenuta istruzione e consegna del manuale d'uso dovranno essere redatti in modo chiaro, prodotti in triplice copia, firmata per ricevuta dall'utente o da un suo familiare o da chi per esso, di cui una rimarrà all'utente, una alla DA ed una sarà inviata al competente

Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protesica per il controllo di regolare esecuzione nonché per la liquidazione delle fatture emesse.

Ogni anomalia o problematica che possa determinare criticità o non consentire il pieno utilizzo del presidio dovrà essere immediatamente verbalizzata dal personale della DA, sottoscritta dalla parte ricevente e immediatamente inviata all'ufficio protesi della ASL.

Qualora la criticità, anomalia meccanica o altro problema di funzionamento non prontamente e definitivamente risolvibile in loco, rendesse non utilizzabile l'ausilio in consegna, l'addetto della DA dovrà sospendere la procedura di consegna e riportare tutto il materiale al magazzino per i controlli del caso.

In tal caso nessun addebito aggiuntivo relativo al rientro, controllo tecnico e successiva consegna, dovrà essere addebitato alla ASL.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla DA in caso di particolari problemi o difficoltà incontrati al domicilio dell'utente quali, ad esempio, rischio sicurezza o inadeguatezza ambientale.

In tale evenienza l'ordine effettuato è da intendersi sospeso e la DA non darà ulteriore corso se non successivamente a disposizioni fornite dal competente Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protesica. Nel caso in cui il Servizio interessato non provveda a fornire alcuna indicazione alla DA, la stessa provvederà all'annullamento dell'ordine rendendo nuovamente disponibile l'ausilio.

Nel caso in cui il paziente o il familiare rifiuti la fornitura l'addetto alla consegna annoterà sulla scheda/verbale i motivi del rifiuto. L'assenza della firma dell'utente o di suo familiare sul documento descrittivo comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento della prestazione da parte della ASL.

A consegna avvenuta sarà cura della DA provvedere al tempestivo aggiornamento dei dati (data consegna, marca e modello, ecc.) nell'applicativo informatico.

Qualora il medico specialista, ove previsto, certifichi il collaudo con esito negativo, la DA è tenuta ad apportare le opportune variazioni, così come circostanziato dal medico prescrittore.

La ripetuta e consistente casistica di collaudi negativi potrà comportare provvedimenti da parte della ASL.

Ripetuti ritardi nelle consegne e nel ritiro, non giustificati, costituiranno motivo sufficiente per l'applicazione delle penali previste dal contratto.

3.9 Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in quegli interventi non riconducibili alle attività descritte ai precedenti articoli ma eseguiti al fine di apportare una riparazione, un intervento tecnico, una miglioria funzionale o di sicurezza degli ausili e/o delle apparecchiature tramite integrazioni e/o aggiunte alle configurazioni originarie delle stesse.

Tali attività di manutenzione straordinaria possono essere effettuate solo se espressamente richieste dalla ASL e previa autorizzazione sulla base di specifico e dettagliato preventivo e in ragione di opportunità e convenienza economica al ricondizionamento.

3.10 Manutenzione Preventiva Programmata

Tale attività consiste nella periodica verifica da parte di personale specializzato, presso la sede di utilizzo, al fine di accertare le condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza di apparecchiature quali i montascale e i sollevapersona elettrici.

Gli interventi di manutenzione preventiva oggetto dell'Appalto hanno quindi lo scopo di:

- a. prevenire il verificarsi dei guasti connessi all'utilizzo degli ausili e delle apparecchiature ed all'usura delle parti componenti;
- b. mantenere gli ausili e le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- c. garantire la qualità e l'affidabilità delle prestazioni di ciascun ausilio ed apparecchiatura;
- d. garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;
- f. evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni degli ausili/apparecchiature.

Il servizio verrà programmato ed effettuato almeno una volta l'anno con accesso da effettuarsi presso la sede di utilizzo.

L'attivazione dovrà avvenire con automatismo salvo diverse indicazioni o limitazioni comunicate dai Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto siano ravvisate criticità nel programma di manutenzione preventiva che possono comportare variazioni di funzionamento tali da fare emergere dubbi sulla efficacia dello stesso, la ASL potrà richiedere alla DA l'attuazione di un piano con periodicità diverse, anche inferiori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'ASL stessa.

Per tale attività sarà riconosciuto dalla ASL solo ed esclusivamente il corrispettivo per eventuali manutenzioni, laddove ritenute indispensabili per la sicurezza ed efficienza del dispositivo.

In occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva la DA dovrà redigere il rapporto di lavoro, registrandone i relativi dati nel sistema informatizzato.

Entro 90 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di attivazione del servizio, ed entro il giorno 15 del mese di Gennaio di ciascun anno successivo, la DA dovrà redigere/aggiornare il calendario degli interventi di manutenzione preventiva.

Eventuali danni a persone o cose determinati dalla mancata o tardiva effettuazione dell'attività in oggetto saranno posti a carico della ditta aggiudicataria.

3.11 Irreparabilità del bene

L'eventuale fuori uso di un ausilio verrà valutato dalla DA in accordo con il Servizio Distrettuale per l'Assistenza Protesica.

La segnalazione viene effettuata con compilazione di una proposta di dismissione nella quale viene documentata l'oggettiva condizione di irreparabilità (con descrizione delle componenti irreparabili o dei danni strutturali) o di eccessiva onerosità rispetto al valore dell'ausilio (con formulazione di preventivo).

A seguito della autorizzazione alla dismissione da parte della ASL l'impresa provvederà, a proprie spese e senza ulteriori oneri per la ASL, allo smaltimento del materiale nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e alla consegna del documento FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) che dovrà altresì risultare caricato sul software gestionale.

In caso di mancata autorizzazione alla dismissione sarà facoltà della ASL esigere che la DA effettui le riparazioni necessarie al ripristino dell'ausilio riconoscendo al fornitore i corrispettivi.

3.12 Parco ausili riserva

E' fatto obbligo alla DA di disporre di congruo numero di dispositivi di riserva da utilizzare in caso di necessità di ritiro dell'ausilio per riparazione o in presenza di imprevista indisponibilità delle giacenze.

La consistenza di detto parco ausili sostitutivi costituisce oggetto di valutazione così come più dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara.

Tra i dispositivi compresi nel parco riserva dovranno essere necessariamente compresi:

- montascale a cingoli e a ruote;
- carrozzine elettriche;
- carrozzine pieghevoli standard (039 e 045);
- seggioloni polifunzionali.

ART. 4 – FABBISOGNO

Gli ausili da sottoporre a dette attività continuative e/o periodiche sono quelli elencati nella seguente tabella n. 1: stima quantità per 12 mesi da intendersi quale parametro di riferimento nella ASL Roma I del normale fabbisogno delle prestazioni oggetto del presente appalto.

TABELLA n. 1: STIMA QUANTITA' PER 12 MESI

GRUPPO	AUSILIO	Codice ISO	Stima Fabbisogno
I gruppo	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	12
	Cuscino composito con fluidi automodellanti	03.33.03.012	112
	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	270
	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati	03.33.03.018	10
	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	732
	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	36
2 gruppo	Stabilizzatore per statica in postura prona	03.48.21.003	4
	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio	03.48.21.036	4
	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	4
	Deambulatore rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	12
	Deambulatore con 2 ruote e 2 puntali	12.06.06.003	84
	Deambulatore scorrevole su 4 ruote senza freno di stazionamento	12.06.09.003	36
	Deambulatore scorrevole su 4 ruote con freno di stazionamento	12.06.09.006	264
	Deambulatore scorrevole su 4 ruote con freno azionabile a mano	12.06.09.009	72
	Deambulatore scorrevole su 4 ruote con freno azionabile a mano ROLLATOR	12.06.09.009A	264
	Deambulatore scorrevole su 4 ruote ROLLATOR	12.06.09.009A	12
	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	100
3 gruppo	Carrozzina a telaio rigido	12.21.03.003	65
	Carrozzina a telaio rigido reclinabile	12.21.03.006	95
	Carrozzina a telaio rigido, autospinta post. con wc estraibile	12.21.06.003	5

	Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante per adulti	12.21.06.039	1.550
	Carrozzina pieghevole di transito per adulti	12.21.06.045	490
	Carrozzina ad autospinta superleggera	12.21.06.060	3
	Carrozzina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	28
	Carrozzina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	12
	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	110
4 gruppo	Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale	12.36.03.003	120
	Sollevatore mobile con sistema a bassa tensione	12.36.03.006	360
	Letto ortopedico ad una manovella	18.12.07.003	30
	Letto ortopedico a due manovelle	18.12.07.006	870
5 gruppo	Letto ortopedico articolato elettrico	18.12.10.003	150
	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	120
	Base oleodinamica per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	30
6 gruppo	Montascale mobile a cingoli max 130 kg	18.30.12.003	110
	Montascale a ruote max 120 g	18.30.12.006	12
7 gruppo	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	60
	Sponde per letto	18.12.27.103	1.000
	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	250
	Sedile girevole per vasca	09.12.03.015	12

ART. 5 – INFORMATIZZAZIONE

La DA dovrà mettere a disposizione uno specifico software per la raccolta e la gestione di tutte le informazioni correlate alle attività previste nel presente capitolato, oltre all'assistenza necessaria all'installazione, configurazione, personalizzazione, formazione all'uso e manutenzione del sistema.

L'accesso a tale software sarà in tecnologia web su server dell'impresa cui la ASL potrà collegarsi, via internet, da tutte le postazioni individuate senza costi per licenze a carico della ASL e senza limiti di numero di postazioni.

Le finalità principali che si intendono conseguire attraverso il suddetto sistema informatizzato di gestione, corrispondenti ad altrettante funzioni specifiche del software, sono così riassunte:

1. codifica, gestione ed aggiornamento dell'inventario degli ausili e delle apparecchiature;
2. registrazione, programmazione e controllo dei processi di manutenzione;
3. registrazione, programmazione e controllo dei processi delle verifiche di sicurezza periodiche e delle dismissioni;
4. misura e monitoraggio degli indicatori di processo.

Il Sistema Informatizzato di gestione, inoltre, dovrà:

1. Essere su piattaforma software da fornire in tecnologia web;
2. essere in possesso delle caratteristiche minime di sicurezza e di protezione dei dati secondo la normativa vigente. Le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di Privacy e compatibili ai sistemi già implementati nella ASL
3. l'interfaccia "web" dovrà consentire ai referenti della ASL la visualizzazione, mediante un cruscotto direzionale semplice, immediato ed intuitivo, dei dati di qualità ed degli indicatori di processo (inventario, aggiornamento on-line dati manutentivi, stato programma di manutenzione, ecc...);
4. consentire, con semplici passaggi, l'export dei dati in formato .xls e .pdf anche ai fini della liquidazione delle fatture;
5. garantire l'interazione, tramite l'invio e il ricevimento di flussi, con l'applicativo;
6. garantire l'integrazione con il software di magazzino aziendale secondo gli standard e mediante webservice;
7. garantire l'integrazione con il software regionale SANPRO che gestisce le richieste di Ausili.

ART. 6 - PERSONALE

La DA dovrà utilizzare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'Amministrazione. Per quanto concerne il personale dedicato al contatto con l'utenza, sia telefonico che di accesso al domicilio, dovrà essere in possesso di adeguata formazione e addestramento per il compito assegnato.

Più in generale, per le diverse attività previste, il personale deve essere idoneo al lavoro ed in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato ove richiesto dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti. In particolare dovrà essere presente il personale qualificato di cui all'art. 3 punto 3.6.

La DA si impegna ad impiegare il personale, espressamente indicato nell'offerta, per tutta la durata contrattuale. Eventuali sostituzioni dovranno essere formalmente segnalate alla ASL utilizzando profili professionali di pari o superiore qualifica ed esperienza. La ASL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di chiedere la sostituzione di uno o più operatori qualora ritenuti non adeguati al ruolo e all'attività svolta.

Il personale della DA dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con foto. Al personale addetto alle comunicazioni telefoniche con l'utenza è fatto obbligo di declinare alla stessa le proprie generalità ivi compreso il nominativo.

Tutti gli interventi riferiti ai servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed opportunamente addestrato anche in merito alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto personale dovrà risultare in numero sufficiente ed adeguato al compito di volta in volta assegnato, garantire l'operatività del servizio per 52 settimane l'anno nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche previste all'interno del presente Capitolato e dell'offerta presentata dalla DA.

La DA dovrà mettere a disposizione personale aggiuntivo per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, con esperienza pari al personale normalmente dedicato al servizio.

La DA si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma I, scaricabile dal sito www.aslroma1.it.

ART. 7 - CONTROLLI

La ASL può effettuare in ogni momento la verifica delle prestazioni e della qualità del servizio. In particolare rispetto ai

- tempi previsti per il ritiro dal domicilio e la consegna dell'ausilio;
- collaudo e installazione dell'ausilio a domicilio con adeguata formazione dell'utente o del caregiver;
- pieno rispetto degli standard qualitativi prescritti dal presente capitolato tecnico;
- l'idoneità dei locali della Impresa aggiudicataria adibiti a magazzino e officina;
- corretta osservanza delle procedure di svolgimento del servizio;
- presenza di personale in possesso delle qualifiche richieste e nei giorni indicati;
- l'attività di manutenzione e igienizzazione dei dispositivi;
- l'adeguata istruzione all'uso al paziente o ai suoi familiari.

Tali controlli potranno avvenire nella sede del magazzino o a domicilio del paziente tramite sopralluoghi a campione.

La ASL potrà pertanto chiedere la ripetizione, con oneri a carico dell'aggiudicatario, di quelle attività che dovessero risultare non eseguite a regola d'arte oppure non effettuate, fatte salve le penalità previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

Nel caso la DA, nel corso del rapporto contrattuale, sospenda per qualsiasi motivo il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni a regola d'arte secondo le modalità e nei termini richiesti, sarà facoltà della ASL provvedere immediatamente alla esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni anche rivolgendosi ad altri fornitori, addebitando all'appaltatore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti. Resta salva ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali.

ART. 8 - REMUNERAZIONE

Tale attività è remunerata mediante:

- tariffa unica forfettaria per ritiro, sanificazione, revisione, trasporto e consegna degli ausili riutilizzabili, per ciascuna tipologia di ausilio, a prescindere dal numero dei pezzi consegnati, dall'ingombro degli stessi e della distanza percorsa a viaggio;
- tariffa differenziata per sostituzione di parti dell'ausilio e /o per aggiuntivi ai fini della manutenzione, riparazione, messa a norma e ripristino della completa funzionalità.

ART. 9 - ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La DA si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato.

La DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della DA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la DA non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della ASL assumendosene ogni relativa alea.

La DA si impegna espressamente a tenere indenne la ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi informatici (hardware e software) e per l'attivazione del servizio di cui all'oggetto e da svolgersi presso i servizi della ASL, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei servizi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la ASL stessa.

La DA dovrà garantire l'erogazione dei servizi e delle attività previste nel presente Capitolato con tutto il personale previsto in offerta secondo il normale orario di servizio come specificato all'art.4.

Eventuali variazioni dell'orario del servizio rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere concordate con la ASL.

La DA si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASL, per quanto di propria competenza.

La DA si obbliga, infine, a comunicare alla ASL tempestivamente, per quanto di rispettiva ragione, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'appalto.

E' facoltà della ASL, attraverso i suoi funzionari a tal fine delegati, effettuare ispezioni nei magazzini della DA per controllare gli ausili di proprietà della ASL ivi depositati, nell'attesa di riparazione, riparati e pronti per il riutilizzo. Pertanto la DA si obbliga, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a consentire alla ASL tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, prestando, a richiesta, tutta la collaborazione del caso.

Alla DA è fatto assoluto divieto di richiedere all'utenza ogni di forma di pagamento.

Non è altresì consentita l'effettuazione di qualunque attività di carattere promozionale e/o commerciale in occasione dell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Al termine del contratto la ditta:

- assicura alla nuova DA subentrante ogni assistenza nella presa in carico del materiale di proprietà della ASL, depositato presso i propri magazzini;
- consegna alla ASL, su supporto informatico da convenire sulla base dei vigenti standard di mercato, l'archivio integrale dei dati riferiti agli ausili di proprietà della ASL e al loro utilizzo

La DA si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato, anche a:

- rispettare, per quanto applicabili, le norme per la gestione e l'assicurazione di applicabili sistemi per la qualità;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla ASL, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel capitolato e allegati, nonché, in particolare, ai parametri di qualità previsti ed ivi specificati;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ASL;

- comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni eventualmente intervenute in relazione alla propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto o che abbiano potenziale influenza sulla stessa;
- comunicare alla ASL, all'inizio del contratto, i nominativi dei responsabili e degli operatori dedicati all'esecuzione dei servizi, informando circa ogni variazione intercorsa;
- dotare gli incaricati che si recheranno al domicilio degli assistiti di appositi cartellini identificativi, qualificativi della ditta e del servizio erogato;
- assicurare ai propri operatori adeguati momenti di formazione sia di natura tecnico specifica sia, per il personale che svolge attività direttamente a contatto con l'utenza, di approfondimento delle responsabilità e delle peculiarità del ruolo;
- garantire la salvaguardia occupazionale come previsto dal Disciplinare di gara.

La DA si impegna a prestare i servizi oggetto dell'appalto su tutto il territorio della ASL, nelle sedi della stessa e presso il domicilio degli utenti, nei luoghi che saranno indicati negli ordinativi emessi dai Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica, nel rispetto di quanto previsto nell'appalto. Detti servizi, comunque, dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi dei Servizi Distrettuali per l'Assistenza Protesica della ASL.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI

N. 1, 2, 3 E/O RICONDUCIBILI E NUOVI LEA 18/3/2017 (ESCLUSI

DISPOSITIVI SU MISURA), PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1.

CIG. N. 828013442

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193

ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott.

, nato/a _____, Prov. _____, il

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri

conferitigli con _____,

E

(se impresa singola)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con

sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____,

_____ CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di

_____ al n. _____, rappresentata dal Sig.

nato a _____ il _____, in qualità di legale

rappresentante/procuratore *(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da*

conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore

Economico.

(In caso di RTI):

La società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____,

n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____

	iscritta nel Registro delle Imprese di	
	, al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A di	
	, rappresentata dal Sig. nato a	
	il , in qualità di legale rappresentante (<i>in caso di</i>	
	<i>procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti</i>), domiciliato per il	
	presente atto presso la sede della società stessa.	
	La predetta società interviene al presente atto in proprio e	
	quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito	
	denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qualità di	
	capogruppo, la società con sede legale in	
	Via/Piazza , n. , CAP , C.F. e partita IVA	
	iscritta nel Registro delle Imprese di	
	, al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A di	
	e la società con sede legale in Via/Piazza	
	, n. , CAP , C.F. e partita IVA	
	iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.	
	, tenuto dalla C.C.I.A.A di	
	giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. 50/2016	
	(<i>se per atto pubblico</i>) ai rogiti del Notaio Dott. ,	
	n. di Repertorio e n. di Raccolta in data (<i>se per</i>	
	<i>scrittura privata autenticata</i>) mediante scrittura privata in data autenticata	
	dal Notaio Dott. , n. Repertorio, conservata in atti.	
	PREMESSO CHE	
	a. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione n. del , ha	

indetto una procedura di gara per l'acquisizione del SERVIZIO DI GESTIONE

AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI N. 1, 2, 3

E/O RICONDUCIBILI E NUOVI LEA 18/3/2017 (ESCLUSI DISPOSITIVI SU

MISURA);

b. con Deliberazione n. _____ del _____ l'Operatore Economico

è risultato aggiudicatario della procedura di gara;

c. l'aggiudicazione è divenuta efficace, come risulta dalla nota prot. n. _____ del

d. l'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di

e. *(scegliere tra le opzioni)* L'Operatore Economico risulta iscritto nella white list

della Prefettura di

oppure

Nei confronti dell'Operatore Economico è stata acquisita l'informativa antimafia

liberatoria mediante la BDNA

oppure

Sono decorsi i termini di rilascio dell'informazione antimafia previsti dall'art. 92 del D.

lgs. 159/2011 ss. mm. ii.

f qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del

d.lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto,

sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle

prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all'art. 92 comma 3

del predetto Decreto;

g. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella restante documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, il Patto di integrità, l'Informativa privacy, il Contratto privacy, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento del servizio di DI GESTIONE AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI N. 1, 2, 3 E/O RICONDUCIBILI E NUOVI LEA 18/3/2017 (ESCLUSI DISPOSITIVI SU MISURA), PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1.

2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i servizi, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, IVA esclusa.

Per il presente appalto non sono previsti oneri della sicurezza per rischi interferenziali e non è stato redatto il DUVRI (Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenza) in quanto possibili interferenze con gli assistiti si svolgono in locali sui quali l'ASL Roma1 ha solo visione.

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta

economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara.

4. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti al contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di dodici mesi dalla sottoscrizione o dall'avvio dell'esecuzione del servizio se in data diversa dalla stipula.

2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'ASL Roma 1 di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo appalto o di servizi analoghi. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Il presente contratto potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni originari per ulteriori dodici mesi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, come previsto dagli atti di gara.

Articolo 4

Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara e a quanto offerto in sede di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nonché consentendo l'accesso presso il magazzino.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire l'incolumità dei propri dipendenti e dei terzi, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;

b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;

d. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi

dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dall'Operatore Economico in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle

penali di cui oltre.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

4. L'Operatore Economico dovrà predisporre tutti gli strumenti e documenti atti a garantire ottimi livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi a sicurezza e riservatezza, nonché quelli volti a monitorare la conformità delle prestazioni rese.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, l'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'Operatore Economico, si impegna ad inviare all'ASL Roma 1 con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente

- valore delle fatture inviate all'Azienda;
- dettaglio delle prestazioni erogate;
- ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria

3. Resta inteso che l'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard

quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

6. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.30 comma 5 del D. lgs. 50/2016.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine

generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. *(Ove l'Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara)*

L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente appalto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, diffiderà l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme

dell'Operatore Economico .

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza

rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità,

oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali

danni:

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini

indicati nel capitolato o nell'offerta tecnica, non imputabile all'Azienda Sanitaria o a

forza maggiore o caso fortuito, si applicherà una penale dello 0,80 per mille

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;

b) In caso di prestazione resa non conformemente alle prescrizioni di capitolato o

dell'offerta tecnica si applicherà, per ogni infrazione accertata, una penale pari a

Euro 200,00, salvo che non sia prevista di seguito una penale *ad hoc*;

c) Per ogni infrazione accertata relativamente alla tenuta del magazzino o del

software di gestione Euro 200,00;

d) In caso di utilizzo di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello

efficiente del servizio si applicherà una penale pari a Euro 200,00;

d) In caso di comportamento non adeguato tenuto dal personale durante lo

svolgimento del servizio si applicherà una penale pari a Euro 200,00;

e) In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli

operatori dell'aggiudicatario si applicherà una penale di Euro 2.000,00.

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve

essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante

dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata

anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del

valore del contratto.

5. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto, in tal caso l'Azienda oltre all'escussione della garanzia o applicazione di una penale equivalente, potrà procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno.

6. Anche fuori dal caso sopra richiamato l'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

6. I danni arrecati dall'Operatore Economico verranno contestati per iscritto a mezzo PEC.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussori (o bancaria) n. _____ con la quale la Compagnia (istituto di credito) _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____

(ove ricorrano i presupposti) L'importo è ridotto del _____ % in quanto l'affidatario è in possesso di certificazione di qualità _____ così come risulta dal certificato n. _____

presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14

Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le



informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Operatore Economico, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;

b) applicazione di penali fino alla concorrenza del 10% del valore contrattuale;

c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 17

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico via PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

b) qualora l'Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Operatore Economico medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Operatore Economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e in tutti i casi di cui al d. lgs. 159/2011.

3. L'ASL Roma 1, per motivi di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

5. L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC purché tenga indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi

oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio *de quo*, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;

- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato.

luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito www.aslroma1.it, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 1.

2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____ indirizzo _____ e-mail _____
PEC _____

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti della prestazione senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23

Subappalto

1. L'Operatore Economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'Operatore Economico è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL Roma 1 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto deve essere autorizzato dall'ASL Roma 1. L'Operatore Economico si impegna a depositare presso l'ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore Economico, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, l'Operatore Economico

deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel

rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da

parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare

oggetto di ulteriore subappalto.

9. Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 l'Operatore

Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora l'Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanzate del

subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Roma 1 sospende il

successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione

ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico agli obblighi di

cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto

al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del

D.lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Operatore Economico non l'abbia

richiesto in offerta)

L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/72. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda appaltante.

Articolo 25

Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante, che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 26

Clausola Sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. A tale scopo l'Operatore Economico si impegna a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avrà conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione

della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi

Articolo 27

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma 1, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 28

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato speciale, Offerta Tecnica e Offerta Economica dell'Aggiudicatario, Cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Art. 29

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma Codice Civile il sig. dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle

norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione dell'prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali e Articolo 27 Clausola Sociale.

Letto approvato e sottoscritto, Li

N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma digitale in pdf pades.